

(N. 1151)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori ABBADESSA, CROLLALANZA, FRANCO, LA RUSSA,
PECORINO e PISANÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1978

Modifica all'articolo 58 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Dall'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948), ed a distanza di oltre trent'anni, non si può non tenere presente che — nei vari settori della vita economica e civile — il limite di età ha avuto costanti riduzioni al fine del riconoscimento della maggiore età e della piena capacità giuridica.

Tanto è avvenuto per i contratti di lavoro, per gli istituti dell'adozione e della curatela, per il matrimonio, eccetera. Nè può tacersi che l'attuale legislatore, anche per l'aborto, ha manifestato la tendenza a ridurre il limite di età per l'autodeterminazione e che la dottrina penale altre innovazioni tende ad introdurre in rapporto alla capacità di intendere e di volere. Perciò appare giusto collegare le disposizioni dell'articolo 58 della Costituzione all'evoluzione che, nei vari setto-

ri operativi e sociali, si è avuta in tema di maggiore età, ricordando in modo particolare l'ammissione al voto per le elezioni amministrative e regionali anche dei giovani diciottenni.

Il testo dell'articolo 58 della Costituzione stabilisce che « i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno ».

Per ragioni di maggiore omogeneità e di migliore aderenza alla evoluzione sociale si propone la sostituzione del testo dell'articolo 58 della Costituzione con il seguente testo che riduce i limiti di età sia per l'elettorato attivo che per l'elettorato passivo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

L'articolo 58 della Costituzione è modificato come segue:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età ».